

Legge Regionale 8 luglio 2014 , n. 19

Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale

Art. 12

(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 1/2008)

1. All'articolo 27 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso)(13) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: 'Le Province' sono sostituite dalle seguenti: 'Le Camere di Commercio' e le parole 'per l'iscrizione' sono soppresse;

b) al comma 5 le parole: 'le Province' sono sostituite dalle seguenti: 'le Camere di Commercio'.

1 bis. Nelle more del completamento del trasferimento delle funzioni relative alla gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi alle Camere di Commercio di cui all'articolo 27 della l.r. 1/2008, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le province continuano a provvedere alla gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento regionale che abroga il precedente regolamento 6 ottobre 2009, n. 3 (Regolamento dell'Albo regionale delle Cooperative sociali ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2008“Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”) e comunque entro e non oltre il 15 maggio 2015. (14)

1 ter. Fino alla data di cui al comma 1 bis non si applicano le procedure di cui all'articolo 27 della l.r. 1/2008, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

1 quater. Alle spese derivanti dal presente articolo, quantificabili in 20.000,00 euro, si provvede con l'incremento delle risorse di cui alla missione 14 “Sviluppo economico e competitività”– programma 1 “Industria PMI e artigianato” tramite prelievo di pari importo dalla missione 20 “Fondi e accantonamenti” - programma 1 “Fondo di riserva”.